

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

ExOne GmbH

1. Validità

- 1.1 Le nostre condizioni generali di vendita e fornitura (di seguito denominate: Allgemenine Geschäftsbedingungen, AGB) si applicano a tutti i contratti, le prestazioni accessorie, consulenze e informazioni che noi, ovvero l'azienda ExOne GmbH, concordiamo a nome dei venditori, fornitori e subappaltatori.
- 1.2 Le presenti AGB si applicano in via esclusiva a tutte le nostre operazioni di vendita e di fornitura nonché a tutte le prestazioni accessorie, consulenze e informazioni. Con l'ordine/appalto effettuato dal compratore (di seguito denominato: Cliente) si accettano le nostre AGB, le quali valgono come parte integrante del contratto. Qualsiasi altra condizione del Cliente contraria o divergente dalle nostre AGB viene qui espressamente rifiutata. Tali condizioni diverranno parte del presente contratto se espressamente accettate da noi su base individuale. Le nostre AGB si applicano anche se noi, constatando l'esistenza di condizioni del Cliente contrarie oppure divergenti dalle nostre AGB, effettuassimo il servizio per il Cliente senza riserve.
- 1.3 Le nostre AGB si applicano solamente ai titolari di aziende (§ 14 del Codice Civile tedesco, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), alle persone giuridiche del diritto pubblico oppure a un fondo speciale di diritto pubblico, secondo quanto previsto dal § 310 par. 1 punto 1 del BGB.
- 1.4 Le nostre AGB si applicano anche a tutti i contratti futuri con il Cliente che stipuleremo a nome di venditori, fornitori e subappaltatori.
- 1.5 Tutti gli accordi conclusi tra noi e il Cliente, in particolare gli accordi sulla condizione della fornitura, le garanzie, le clausole accessorie nonché le integrazioni e le modifiche di tali accordi richiedono la forma scritta. Ciò si applica anche a un'eventuale rinuncia dello stesso requisito della forma scritta.
- 1.6 Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti, che dopo la stipula del contratto devono essere presentate dall'acquirente al venditore (ad es. definizione delle scadenze, segnalazioni di difetti, dichiarazioni di recesso oppure di riduzione), richiedono la forma scritta per essere considerate efficaci.

2. Offerta, Documentazione relativa all'offerta, Conferma dell'ordine, Estensione del servizio

- 2.1 Le nostre offerte sono sempre indivisibili, non vincolanti e soggette a modifiche. Le nostre offerte sono da considerarsi vincolanti eccezionalmente ed esclusivamente nel caso in cui siano presentate per iscritto ed espressamente indicate come tali. Siamo vincolati alle nostre offerte solamente fino al termine indicato nell'offerta e comunque non oltre le due settimane dall'invio dell'offerta al Cliente.
- 2.2 Tutta la documentazione relativa alle nostre offerte (ad es. documenti, progetti, disegni, calcoli, illustrazioni, campioni, prove, modelli, costruzioni), messa a disposizione del Cliente o di terze parti che agiscono di concerto con quest'ultimo nell'ambito delle trattative contrattuali o del rapporto contrattuale, non è vincolante a meno che non sia espressamente indicata come tale. Oltre a ciò si applica il punto 11.
- 2.3 Le offerte per servizi richiesti dal Cliente, quali attività di progettazione che comportano una spesa (in particolare le spese grafiche e di realizzazione) o richiedono il luogo in cui si trova il Cliente, l'esecuzione di misurazioni tecniche, il rilevamento di collegamenti elettrici oppure esperimenti, saranno da noi preparate esclusivamente dietro compenso. Nel caso non si raggiunga un accordo sull'importo di tale compenso, il Cliente verserà un compenso corrispondente alle normali condizioni di mercato. Se il contratto sul servizio offerto è stato concluso in modo giuridicamente vincolante, il compenso sarà calcolato sulla base del prezzo di acquisto.
- 2.4 L'estensione del nostro obbligo di servizio è determinata dalla conferma scritta dell'ordine da parte nostra. L'ordinazione del Cliente è considerata come accettata soltanto tramite l'invio della conferma dell'ordine oppure della merce.
- 2.5 Tutte le indicazioni riguardo all'idoneità e alle possibilità di applicazione dei nostri servizi sono espresse secondo scienza e coscienza. Tuttavia esse rappresentano solamente la nostra esperienza e non hanno valore in termini di condizione della fornitura concordata né sono cosa garantita; non costituiscono la base per alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, il Cliente non è esentato dal constatare di persona l'idoneità del nostro servizio per gli scopi da lui definiti attraverso la propria verifica.
- 2.6 I nostri servizi sono eseguiti secondo le direttive e le normative tecniche e giuridiche tedesche pertinenti nella versione vigente alla data della stipula del contratto.
- 2.7 Tutta la documentazione che siamo tenuti a consegnare o a mettere a disposizione del Cliente secondo il contratto (istruzioni per l'uso e per la manutenzione, documenti, progetti, ecc.) perverrà allo stesso in lingua tedesca. Le traduzioni saranno realizzate solamente su richiesta del Cliente e senza assunzione di responsabilità da parte nostra riguardo all'accuratezza della traduzione; in tal caso sarà il Cliente a doverci rimborsare i costi della traduzione in base alle spese.

3. Prezzo, Scadenza, Pagamento, Condizioni di pagamento, Ritardo di pagamento, Prescrizione, Compensazione, Trattenute, Rifiuto del servizio

- 3.1 Tutti i prezzi offerti e concordati sono intesi franco fabbrica/magazzino. Saranno fatturati separatamente i costi di spedizione, trasporto, imballaggio e montaggio,

i dazi doganali di importazione ed esportazione, le assicurazioni e le imposte, ecc.

- 3.2 Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto in vigore, se applicabile.
 - 3.3 Nel caso in cui siano raggiunti accordi divergenti da quanto descritto al punto 3.1 e 3.2, nel dubbio si applicano i Termini commerciali internazionali (International Commercial Terms, Incoterms) nella versione attuale che è stata concordata come parte integrante alla stipula del contratto.
 - 3.4 Siamo autorizzati dal Cliente a richiedere pagamenti rateali/acconti per i servizi resi in modo frazionato.
 - 3.5 Tutti i crediti vanno corrisposti immediatamente e senza detrazioni, al ricevimento della nostra fattura da parte del Cliente. La tempestività del pagamento da parte del Cliente dipende dal ricevimento dello stesso. Accettiamo assegni e cambiali solamente salvo buon fine. Inoltre accettiamo pagamenti tramite cambiali solamente qualora siano stati convenuti in precedenza per iscritto.
 - 3.6 Se il Cliente si trova in una situazione di ritardo di pagamento, siamo autorizzati ad applicare gli interessi di mora al tasso legale (attualmente 9 punti percentuali superiori al tasso di interesse base); ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni derivati dal ritardo di pagamento.
 - 3.7 Se il Cliente si trova in una situazione di ritardo di pagamento oppure sorgono ragionevoli dubbi in merito alla sua solvibilità (ad es. attraverso la domanda di apertura della procedura di insolvenza), siamo autorizzati a richiedere immediatamente il rimborso dei crediti e/o a richiedere una cauzione già prima del servizio, a sospendere, completamente o in parte, i servizi rimanenti derivanti da questo o da altri contratti con il Cliente oppure recedere, completamente o in parte, dai contratti esistenti con il Cliente.
 - 3.8 I diritti di compensazione, di ritenzione e di rifiuto del servizio spettano al Cliente solamente qualora le sue contropretese siano incontestate o accertate e passate in giudicato. Inoltre il Cliente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solamente se la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
- ### 4. Servizi resi in modo frazionato, Termini, Scadenze, Ritardi, Mancata accettazione
- 4.1 Siamo autorizzati in qualsiasi momento a fornire servizi in modo frazionato tenendo debitamente conto degli interessi del Cliente.
 - 4.2 Le scadenze e i termini da noi comunicati o con noi concordati non sono mai vincolanti, salvo diverso accordo scritto. Nel caso in cui i termini siano eccezionalmente concordati come vincolanti, si applicano i punti dal 4.3 al 4.8.
 - 4.3 I termini perdono il proprio carattere vincolante se, dopo l'accordo sul termine, il volume dell'ordinazione è modificato o ampliato.
 - 4.4 I termini decorrono al più presto dal momento in cui il Cliente corrisponde gli anticipi o acconti concordati o da versare.
 - 4.5 Un termine è rispettato se entro la sua scadenza è già iniziata l'esecuzione dei nostri servizi, ovvero la merce ha lasciato la nostra fabbrica/magazzino o in caso di vendita diretta quella del nostro fornitore a monte oppure, in base ai contratti stipulati, al Cliente viene notificata la fornitura franco fabbrica/magazzino.
 - 4.6 I termini sono prorogati per circostanze non dipendenti dalla nostra volontà e non prevedibili oppure per cause di forza maggiore di qualsiasi tipo (ad es. interruzioni operative, problemi di traffico oppure interruzioni delle spedizioni imprevedibili, danni a causa di incendio, allagamenti, carenza di manodopera, di energia, di materie prime oppure di materiale ausiliario, sopravvenuta mancanza di materiale, restrizioni in merito alle importazioni e alle esportazioni, serrate, disposizioni delle autorità, epidemie, conflitti armati, disordini ed eventi imprevedibili simili che rendono difficile o impossibile la prestazione del servizio per noi, i nostri fornitori o spedizionieri) adeguati al periodo di impedimento compreso un periodo di recupero adeguato. Informeremo immediatamente il Cliente di tali impedimenti.
 - 4.7 Se il ritardo è dovuto a motivi dipendenti dalla nostra volontà, il Cliente è autorizzato, in seguito al ricevimento di una proroga del termine per iscritto, che generalmente deve essere almeno di quattro settimane, di recedere per quanto riguarda la parte del contratto non ancora eseguita, a meno che non sia già iniziata l'esecuzione dei nostri servizi entro la scadenza della proroga, ovvero la merce ha lasciato la nostra fabbrica/magazzino o in caso di vendita diretta quella del nostro fornitore a monte oppure, in base ai contratti stipulati, al Cliente viene notificata la fornitura franco fabbrica/magazzino.
 - 4.8 Il rispetto dei termini da parte nostra presuppone un corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Cliente. In caso di ritardo del Cliente, tutti i termini sono prorogati per la durata del ritardo compreso un periodo di recupero adeguato.
 - 4.9 Se il Cliente si rifiuta di accettare i nostri servizi dopo la scadenza di una proroga del termine (mancata accettazione), siamo autorizzati a recedere dal contratto e a richiedere un indennizzo, fatte salve ulteriori rivendicazioni. Inoltre siamo autorizzati, senza necessità di provare il danno, a richiedere il 10% della contropartita netta concordata come indennizzo forfettario, a meno che il Cliente non dimostri che non si è verificato alcun danno oppure solamente un danno minore. In ogni caso siamo sempre autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni effettivamente subiti.

5. Consegna, Spedizione, Rischio di perdita, Imballaggio

- 5.1 Il nostro obbligo di servizio è limitato alla fornitura della merce pronta per la spedizione (franco fabbrica/magazzino Incoterms 2010 ExOne GmbH). Il Cliente si impegna a ritirare la nostra merce entro sette giorni di calendario dal ricevimento della nostra notifica di fornitura o della nostra fattura.
- 5.2 La spedizione della nostra merce avviene solamente su richiesta, a spese e a rischio del Cliente. La scelta del tipo di spedizione spetta a noi, tenendo in considerazione gli interessi del Cliente.
- 5.3 Con la fornitura della merce e la comunicazione della disponibilità per la spedizione o con la consegna della merce alla persona che effettua il trasporto, al più tardi tuttavia al momento in cui la merce lascia la nostra fabbrica/magazzino o in caso di spedizione diretta nella fabbrica/magazzino del nostro fornitore a monte e anche se sono forniti servizi in modo frazionato, il rischio è trasferito al Cliente. Il punto 1 si applica anche se sono concordati altri servizi aggiuntivi (ad es. prestazioni di lavoro). Su richiesta e a spese del Cliente, assicuriamo la consegna della merce contro furto, rottura, danni provocati da trasporto, incendio e acqua nonché contro altri rischi assicurabili.
- 5.4 Se la spedizione o il ritiro della nostra merce, per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, sono in ritardo di oltre un mese dalla comunicazione della disponibilità per la spedizione al Cliente, possiamo tenere la merce in deposito, a spese, a rischio e a discrezione del Cliente. Per il deposito nella nostra fabbrica/magazzino, siamo autorizzati ad applicare al Cliente lo 0,25% del prezzo di vendita netto per i beni in consegna immagazzinati a settimana trascorsa. Per il deposito all'estero, le spese effettive di deposito sono a carico del Cliente. Inoltre, per la mancata accettazione del Cliente si applica il punto 4.9.
- 5.5 Il Cliente si impegna a verificare la nostra merce, immediatamente dopo la consegna, in merito a perdite evidenti, mancanze o danni dovuti al trasporto, a determinare e a documentare i reclami conformi alle condizioni del vettore in presenza del trasportatore, e a notificarcelo per iscritto il giorno del ricevimento della merce. Il Cliente deve ottemperare alle formalità richieste nei confronti del vettore. Nel caso in cui il Cliente ometta di inviarci la notifica tempestiva, la nostra merce è considerata approvata e accettata.
- 5.6 Ritiriamo gli imballi inclusi nella fornitura esclusivamente ai sensi dei nostri obblighi legali: per le consegne all'estero, l'imballo non viene ritirato.

6. Riserva di proprietà

- 6.1 Ci riserviamo la proprietà di tutte le nostre merci fino alla corresponsione di tutti i crediti derivanti dal presente contratto. La riserva di proprietà nei confronti del Cliente rimarrà valida anche se i crediti sono inseriti nella fatturazione effettiva (conto corrente) e il saldo è tracciato e riconosciuto (riserva del conto corrente). Fermo restando il trasferimento del rischio di cui al punto 5.
- 6.2 Il Cliente deve trattare con cura la merce oggetto di riserva di proprietà. Il Cliente si impegna ad assicurare a proprie spese la nostra merce oggetto di riserva di proprietà contro incendio, furto e danni provocati dall'acqua per un importo sufficiente a coprire il valore lordo della merce e già da ora cede a noi, a titolo di garanzia, i suoi diritti di risarcimento derivanti dal contratto di assicurazione, per un importo pari al valore lordo della merce. Tale cessione è accettata con il presente documento.
- 6.3 Lavorazioni, collegamenti, mescolamenti e/o commistioni operati dal Cliente sulla nostra merce oggetto di riserva di proprietà sono svolti a nostro nome, senza che ciò comporti obblighi da parte nostra. Per lavorazioni, collegamenti, mescolamenti e/o commistioni con oggetti non che non ci appartengono, diventeremo co-proprietari del nuovo oggetto in rapporto al valore lordo della nostra merce oggetto di riserva di proprietà rispetto ad altri oggetti al momento delle lavorazioni, collegamenti, mescolamenti e/o commistioni. Se il Cliente acquisisce la proprietà esclusiva del nuovo oggetto, resta inteso che il Cliente trasferirà a noi la co-proprietà in rapporto al valore lordo della merce. Se il Cliente entra in possesso del nuovo oggetto, conserva per noi la risultante proprietà esclusiva nonché co-proprietà. La conservazione della proprietà da parte del Cliente avviene a titolo gratuito. Per la merce risultante da lavorazioni, collegamenti, mescolamenti e/o commistioni si applica, per inciso, lo stesso come per la merce consegnata con riserva di proprietà.
- 6.4 Se la nostra merce oggetto di riserva di proprietà oppure gli oggetti da essa prodotti sono installati su una proprietà di terze parti, così che la nostra merce oggetto di riserva di proprietà diventa parte integrante di tale proprietà, il Cliente cede a noi già da ora, in luogo dei nostri diritti di proprietà sulla merce oggetto di riserva, le proprie rivendicazioni nei confronti del suo acquirente per un importo pari al valore lordo della nostra merce oggetto di riserva di proprietà installata, a garanzia dei nostri crediti. Tale cessione è accettata con il presente documento.
- 6.5 Il Cliente è autorizzato a rivendere la merce oggetto di riserva di proprietà attraverso il normale svolgimento delle proprie attività, fintanto che adempia ai propri obblighi verso di noi e che dalla rivendita derivi un compenso equo pari almeno all'importo delle spese di acquisto sostenute dal Cliente. Nel caso di una rivendita della nostra merce oggetto di riserva di proprietà da parte del Cliente, il Cliente deve consegnare al proprio acquirente la merce oggetto di riserva di proprietà fino al completo pagamento solamente con riserva di proprietà validamente concordata (riserva di proprietà trasferita), fermo restando che non valga

la riserva del conto corrente di cui al punto 6.1 per la riserva di proprietà trasferita.

Il Cliente cede in anticipo tutti i crediti, dovuti al proprio acquirente o a terzi, derivanti dalla rivendita della nostra merce oggetto di riserva di proprietà, anche gli eventuali crediti futuri, per un importo pari al valore lordo della nostra merce oggetto di riserva di proprietà. Tale cessione è accettata con il presente documento. Per lavorazioni, collegamenti, mescolamenti e/o commistioni della nostra merce oggetto di riserva di proprietà con oggetti che non ci appartengono, la cessione dei crediti si applica solamente in rapporto al valore lordo della nostra merce oggetto di riserva di proprietà rispetto al valore degli oggetti estranei venduti. Anche in seguito alla cessione, al Cliente rimane la facoltà di recupero del credito. Rimane tuttavia impregiudicata la nostra facoltà di recuperare lo stesso credito. Tuttavia ci impegniamo a non recuperare il credito, fintanto che il Cliente adempia ai propri obblighi di pagamento e d'altro genere nei nostri confronti.

In caso di ritardo di pagamento, sospensione del pagamento o procedura di insolvenza sul patrimonio del Cliente, le autorizzazioni alla rivendita della merce oggetto di riserva di proprietà e al recupero dei crediti del Cliente si estinguono automaticamente. Il Cliente si impegna, su richiesta, a rendere noti i crediti ceduti e i relativi debitori nonché a comunicare tutte le informazioni richieste per il recupero e la consegna della documentazione pertinente, in particolare i libri contabili.

- 6.6 In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo di pagamento, siamo autorizzati a recuperare la merce non ancora pagata. In seguito al recupero della merce, siamo autorizzati a riutilizzarla. Le entrate derivanti dal riutilizzo sono da accreditare ai debiti del Cliente detrando i costi del riutilizzo. Il Cliente è libero di dimostrare che il riutilizzo della merce ha comportato costi eccessivi. La differenza corrispondente non è quindi a carico del Cliente.
- 6.7 Al Cliente non è consentito un pignoramento oppure una cessione in garanzia della nostra merce oggetto di riserva di proprietà. Le merci oggetto di riserva di proprietà da noi consegnate sono espressamente escluse dalla cessione in garanzia di tutti i magazzini di merci.
- 6.8 In caso di esecuzioni forzate, pignoramenti o di altri interventi di terze parti sulla nostra merce oggetto di riserva di proprietà, il Cliente deve fare riferimento alla nostra riserva di proprietà e informarci immediatamente per iscritto, in modo che possano essere intraprese le contromisure necessarie. Il Cliente è responsabile di tutte le spese giudiziarie ed extragiudiziali sostenute a questo riguardo, a condizione che non possa essere altrimenti ottenuto alcun risarcimento.
- 6.9 Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del Cliente, fintanto che il valore realizzabile di tali garanzie superi del 10% il valore dei crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
- 6.10 Nel caso in cui la merce oggetto di riserva di proprietà sia consegnata in una località al di fuori della Repubblica Federale di Germania oppure sia trasferita in tale località dal Cliente, si applica quanto previsto, in linea prioritaria, dai punti che vanno dal 6.1 al 6.9: Il Cliente dovrà garantire che la nostra riserva di proprietà sia tutelata efficacemente nel paese in cui si trova la merce oggetto di riserva di proprietà oppure in cui questa è trasferita. Nel caso in cui siano necessarie determinate azioni (ad es. un'etichettatura specifica o un'iscrizione nel registro locale), il Cliente le eseguirà a nostro favore a proprie spese. Se dovesse essere necessario un nostro intervento, il Cliente ce lo comunicherà immediatamente. Inoltre, il Cliente ci chiarirà tutte le circostanze essenziali che sono rilevanti per una tutela più ampia possibile della nostra proprietà. In particolare, metterà a nostra disposizione tutta la documentazione e le informazioni che sono necessarie per far valere i nostri diritti di proprietà. Le disposizioni del presente punto 6.10 si applicano nel caso in cui, secondo l'ordinamento giuridico del paese in cui si trova la merce oggetto di riserva di proprietà, non possa essere concordata una riserva di proprietà per creare una posizione giuridica che tuteli i nostri interessi e diritti in modo efficace oppure in altro modo adeguato, laddove sia legalmente possibile.

7. Prescrizione

- 7.1 In deroga a quanto disposto dal § 438 par. 1 n. 3 del BGB, il termine di prescrizione per le rivendicazioni derivanti da difetti materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Nel caso sia concordata una riduzione, la prescrizione inizia da tale riduzione.
- 7.2 I suddetti termini di prescrizione del diritto di compravendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni di natura contrattuale o extracontrattuale del Cliente che si basano su difetti della merce, a meno che l'applicazione della prescrizione legale vigente (§§ 195, 199 del BGB) nel caso specifico porti ad una prescrizione più breve. In ogni caso, rimangono invariati i termini di prescrizione della legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Altrimenti, per le richieste di risarcimento danni del Cliente, di cui al punto 8, si applicano esclusivamente i termini di prescrizione legali vigenti.

8. Risarcimento danni

- 8.1 Per il risarcimento danni, rispondiamo, a prescindere dalla base giuridica, in caso di dolo o grave negligenza. In caso di semplice negligenza, rispondiamo solo

- a) per danni che compromettono la vita, l'integrità fisica o la salute,
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento rende innanzitutto possibile la corretta attuazione del contratto e nel cui rispetto il Cliente confida e può regolarmente confidare); in questo caso la responsabilità è limitata al risarcimento di un danno prevedibile, che può insorgere facilmente.
- 8.2. In ogni caso la responsabilità è limitata al risarcimento di un danno prevedibile e tipico del contratto. Le richieste di risarcimento danni del Cliente, che risalgono a penali dei partner contrattuali del Cliente, non sono, per il Venditore, in alcun caso prevedibili o tipici del contratto nel senso descritto in precedenza.
- 8.3. Fintanto che il danno è coperto da un'assicurazione, stipulata dal Cliente per la fattispecie di danno di pertinenza, rispondiamo solo per eventuali svantaggi del Cliente ad esso associati, ad es. premi assicurativi più alti oppure perdite di interessi fino alla liquidazione del danno da parte dell'assicurazione.
- 8.4. Eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Cliente, che, a prescindere dalla base giuridica, insorgono in relazione diretta o indiretta con l'oggetto acquistato o la sua consegna, sono escluse, salvo disposizioni contrarie. In particolare, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da modifica, utilizzo o trattamento improprio dell'oggetto acquistato, in particolare per difetti dell'oggetto acquistato a causa di una manutenzione errata da parte di terzi o per l'utilizzo di materiali di consumo (ad es. additivi) che non sono stati approvati da ExOne.
- 8.5. Le limitazioni di responsabilità derivanti dai paragrafi precedenti non si applicano nel caso in cui avessimo tacito intenzionalmente un difetto oppure avessimo fornito una garanzia sulla condizione della merce. Lo stesso si applica anche per le rivendicazioni del Cliente secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

9. Obbligo di indagine, Reclamo per merce difettosa

- 9.1. Le rivendicazioni del Cliente per eventuali difetti presuppongono che quest'ultimo abbia rispettato l'obbligo d'indagine e di notifica degli stessi (in particolare §§ 377 del Diritto commerciale tedesco - Handelsgesetzbuch, HGB).
- 9.2. Siamo autorizzati a subordinare il successivo adempimento alla corresponsione da parte del Cliente del prezzo d'acquisto dovuto.
- 9.3. Le rivendicazioni da parte del Cliente per un risarcimento danni nonché un risarcimento di spese infruttuose sussistono solamente in conformità al punto 8 e sono altrimenti escluse.

10. Riserva del diritto d'autore, Riservatezza

- 10.1. Il Cliente si impegna a trattare tutte le nostre operazioni e relazioni tecniche, economiche e personali (non pubbliche), di cui è a conoscenza nell'ambito dei rapporti contrattuali con noi oppure dalle nostre offerte, dai nostri servizi ausiliari, dalle nostre consulenze oppure dalle nostre informazioni, sempre, anche nel dubbio, come segreti aziendali o commerciali, a mantenerne la riservatezza e di garantire che terzi (anche i familiari e collaboratori che non si occupano dell'oggetto) non ne vengano a conoscenza. L'obbligo di riservatezza sussiste anche dopo la risoluzione dei rapporti contrattuali.
- 10.2. Ci riserviamo il diritto di proprietà e tutti gli altri diritti d'uso e sfruttamento del diritto d'autore per tutta la documentazione (ad es. documenti, progetti, disegni, calcoli, illustrazioni, campioni, prove, modelli, costruzioni) nonché per i concetti e le idee confidenziali, che sono messi a disposizione del Cliente o che sono stati pagati da noi. La documentazione, i concetti e le idee menzionati al punto 1 non devono essere trasmessi oppure resi in altro modo accessibili a terzi, senza previo consenso scritto da parte nostra. La riproduzione di tali documentazioni è autorizzata solamente nell'ambito dei requisiti del rapporto contrattuale nonché nel rispetto delle disposizioni del diritto d'autore. Inoltre la documentazione deve essere restituita completamente su richiesta, a meno che il Cliente non abbia bisogno di tali documentazioni per adempiere al contratto oppure per l'utilizzo delle nostre consegne/merci. Il Cliente deve restituire la documentazione completa, al più tardi al mancato conferimento dell'ordinazione oppure dopo la risoluzione dei rapporti contrattuali, a meno che il Cliente non abbia bisogno di tali documentazioni per adempiere al contratto oppure per l'utilizzo delle nostre consegne/merci.
- 10.3. Se il Cliente viola l'obbligo di riservatezza di cui al punto 10.2, si impegna a versare, per ogni singolo caso di violazione, una penale del 5% della contropartita netta concordata come indennizzo forfettario, a meno che il Cliente non dimostri che non si è verificato alcun danno oppure solamente un danno minore. In ogni caso siamo sempre autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni effettivamente subiti.

11. Lingua, Luogo di adempimento, Foro di competenza, Diritto applicabile

- 11.1. Il foro di competenza per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è D-86368 Gersthofen.

11.2. Foro di competenza esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, direttamente o indirettamente, è D-86368 Gersthofen, fintanto che il Cliente è un commerciante ai sensi dell'HGB. Ciò deve essere applicato indipendentemente dalla qualifica di commerciante, se il Cliente ha stabilito la propria residenza o la propria residenza abituale all'estero oppure se la sua residenza o la sua residenza abituale non è nota al momento della citazione. In ogni caso siamo autorizzati ad intraprendere un'azione legale presso il foro generale del Cliente.

11.3. Le relazioni commerciali tra noi e il Cliente, derivanti da e contestuali al presente contratto, sono soggette esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Convention on the International Sales of Goods, CISG).

12. Disposizioni generali, Accordi supplementari, Disposizioni finali

12.1. Le indicazioni relative alle regolamentazioni legali hanno soltanto uno scopo chiarificatore. Anche senza tale chiarimento, si applicano le disposizioni di legge, a meno che non siano escluse espressamente nelle presenti Condizioni generali di vendita.

12.2. Nel caso in cui una o più clausole delle presenti Condizioni diventasse non valida, ciò non compromette la validità delle clausole restanti. Le parti concordano già da ora che, in luogo della clausola non valida, si applica una clausola che rispecchia il più possibile il senso e lo scopo della clausola ritenuta non valida.

Aggiornato a: aprile 2015